

Condizioni generali d'acquisto

1. In generale

Le seguenti condizioni regolano la fornitura di prestazioni di servizio, risp. la consegna di prodotti, da parte dei fornitori a PRIVERA SA, qui di seguito denominata PRIVERA, e/o, su mandato della stessa, a clienti di PRIVERA. Il conferimento del mandato avviene tramite un ordine d'acquisto di PRIVERA o mediante la stipulazione di un contratto, qui di seguito denominato mandato. Sono valide esclusivamente le Condizioni generali d'acquisto di PRIVERA, con esclusione delle Condizioni generali di vendita del mandatario. Tutti gli accordi derogatori vanno riportati in un contratto o in un documento giuridicamente vincolante.

2. 2 Collaborazione e competenze

2.1. Fornitore

- a) Tutte le prestazioni di servizio erogate dal fornitore e dai suoi assistenti, qui di seguito denominati fornitore, hanno luogo sotto la sua responsabilità e sottostanno alla sua sorveglianza e al suo controllo, inclusi gli eventuali necessari permessi di soggiorno e di lavoro rilasciati dalle autorità.
- b) Se tra le parti contrattuali vengono designate nominativamente determinate persone quali fornitori di prestazioni, queste possono essere sostituite da altre persone aventi uguali capacità ed esperienza solo previo consenso scritto di PRIVERA. Nell'ambito dell'assegnazione del suo personale, il fornitore terrà conto quanto più possibile dei particolari desideri di PRIVERA. In ogni caso dovrà mettere a disposizione personale qualificato che corrisponda agli specifici requisiti delle prestazioni di servizio.
- c) Nella misura in cui nel mandato non è diversamente regolato, il fornitore invia mensilmente a PRIVERA i rapporti di lavoro con le relative informazioni sullo stato delle prestazioni di servizio.
- d) Il fornitore può erogare prestazioni di servizio dello stesso tipo anche ad altri clienti e non è limitato nell'impiego del suo personale a causa del mandato. Non è incluso tra i dipendenti di PRIVERA e non ha alcun diritto alle prestazioni sociali o ad altre agevolazioni di cui beneficia il personale di PRIVERA. Se il fornitore esercita un'attività lucrativa indipendente, si assumerà lui stesso tutti i contributi delle assicurazioni sociali previsti dalla legge su tutte le retribuzioni di PRIVERA.

2.2. Riassegnazione dei lavori (subaggiudicazione) da parte del subappaltatore

- a) Il subappaltatore è tenuto a eseguire personalmente i lavori attribuitigli da questo contratto. La riassegnazione dei lavori derivanti da questo contratto a terzi (sub-subappaltatori) non è consentita.

2.3. Prestazioni in spazi e locali del cliente

- a) Quando il fornitore opera all'interno di spazi e locali di PRIVERA, di clienti di PRIVERA o in altri spazi, è tenuto a rispettare le relative misure di sicurezza e organizzazione vigenti localmente. Queste direttive vengono o consegnate al fornitore per la firma specificamente per il cliente e/o il mandato oppure date oralmente sul posto al fornitore.
- b) Il fornitore tutela inoltre la segretezza di tutte le informazioni riguardanti il cliente alle quali ha accesso e alle quali potrebbe inopinatamente avere accesso.

2.4. Corrispondenza

Tutta la corrispondenza intrattenuta con PRIVERA deve essere dotata del numero di mandato, di commissione o di ordinazione.

3. Fornitura delle prestazioni di servizio, risp. consegna dei prodotti

a) Il fornitore erogherà, risp. consegnerà, le prestazioni di servizio e i prodotti conformemente al volume di prestazioni e al piano delle scadenze concordati. Qualora il fornitore constatasse che il rispetto del piano delle scadenze è compromesso o impossibile, ne informerà immediatamente per iscritto PRIVERA.

b) Modifiche del tipo e/o del volume delle prestazioni di servizio, inclusi eventuali adeguamenti dei prezzi, necessitano di un precedente accordo scritto di entrambe le parti.

c) Le prestazioni di servizio saranno considerate come fornite se risponderanno, in termini di quantità e qualità, ai criteri di adempimento definiti nel mandato o, in assenza di tali criteri, ai criteri di qualità generalmente riconosciuti in questi settori e accettati da PRIVERA.

d) In caso di mancato o carente adempimento, come pure in caso di un ritardo nell'adempimento delle prestazioni di servizio, risp. della consegna dei prodotti, trovano applicazione, con riserva del capoverso 12, le disposizioni di legge, nella misura in cui non è stato diversamente concordato per iscritto.

e) Il fornitore è tenuto a preparare e imballare le merci destinate a PRIVERA in modo che le imprese di trasporto non siano legittimate a rifiutare la responsabilità dei danni di trasporto o a trasferirla a carico di PRIVERA.

f) Ulteriori lavori non inclusi nel mandato/nell'ordinazione possono essere eseguiti solo se precedentemente è stato conferito da PRIVERA il relativo incarico. Offerte aggiuntive ed estensioni del mandato vanno calcolate sulla base del mandato principale. Anche in quest'ambito sono applicabili tutte le convenzioni e le condizioni dei mandati già conferiti. Su richiesta di PRIVERA vanno rese note le basi di calcolo del mandato principale, delle offerte aggiuntive e dell'estensione del mandato.

4. Prezzi

a) Di norma vengono concordati prezzi fissi. A meno che non sia diversamente regolato nei mandati, nelle remunerazioni convenute sono inclusi tutti i costi accessori del fornitore (imposte, tasse, lavori di segretariato, spese di trasferta e di ristorazione, personale, preparativi, etc.).

b) Per le prestazioni remunerate in base al tempo impiegato, vengono applicate le tariffe orarie o giornaliere per il tempo di lavoro e di trasferta. Un numero di ore fisse rappresenta la migliore valutazione possibile. Nel caso in cui si prospettassero dei superamenti, il fornitore avviserà il più sollecitamente possibile PRIVERA e continuerà l'erogazione delle prestazioni di servizio solo con il suo consenso. Eventuali aumenti di prezzo devono essere accettati per iscritto da PRIVERA. In caso di un'importante diminuzione dei costi di produzione, PRIVERA ha il diritto di richiedere la corrispettiva riduzione dei prezzi.

c) Senza un accordo in deroga, la fatturazione viene emessa dopo l'accettazione delle prestazioni di servizio, risp. della consegna dei prodotti, conformemente a quanto previsto dal capoverso 3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) va indicata separatamente sulle fatture aggiungendo anche il relativo numero dell'imposta sul valore aggiunto. Il numero di ordinazione o di commissione di PRIVERA e il nome del committente vanno in ogni caso riportati sulla fattura. Le fatture incomplete vengono respinte.

5. Condizioni di pagamento

Le fatture per le prestazioni di servizio e le consegne fornite vengono saldate entro 30 giorni dedotto il 2% di sconto o entro 60 giorni netto. I termini di scadenza iniziano a decorrere dalla data di ricezione della fattura presso il responsabile dell'oggetto, risp. del committente.

6. Garanzia

- a) I prodotti consegnati sono controllati entro un termine adeguato, per verificare eventuali divergenze qualitative e quantitative. Se il controllo viene effettuato correttamente, gli eventuali difetti e carenze identificati possono essere contestati fino alla scadenza dei 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione delle merci, carenze e difetti occulti entro 10 giorni lavorativi a decorrere da quando vengono scoperti.
- b) Il pagamento non equivale a un riconoscimento della consegna o della prestazione come conforme al contratto ed esente da difetti. Se singoli campioni di un invio risultano difettosi, tutto il materiale ricevuto può essere respinto.
- c) Il fornitore garantisce che le prestazioni di servizio erogate vengono correttamente pianificate conformemente alle assicurazioni date e allo stato più attuale delle conoscenze tecniche e scientifiche ed eseguite senza difetti.
- d) Per i prodotti, il fornitore rilascia la garanzia di legge e in caso di eventuali difetti e mancanze effettua anche, a scelta di PRIVERA, le necessarie riparazioni e correzioni.
- e) Per le prestazioni di artigiani e l'allestimento di un'opera valgono in aggiunta gli obblighi di garanzia e le direttive previste dalla SIA.
- f) Il fornitore garantisce che le prestazioni di servizio erogate, risp. i prodotti consegnati, sono conformi, presi a sé stanti e/o in combinazione con componenti di terzi, alle norme e alle direttive in vigore.
- g) Il fornitore garantisce inoltre che le prestazioni di servizio da erogare e i prodotti da consegnare come previsto dal mandato sono esenti da diritti di terzi, risp. che è autorizzato a trasferire eventuali diritti di terzi nell'ambito del mandato. Il fornitore libera PRIVERA da tutti i diritti che terzi potrebbero far valere contro PRIVERA derivanti da diritti di protezione industriale o da diritti d'autore per l'utilizzo di un prodotto o di un processo in relazione all'esecuzione del mandato da parte del fornitore.

7. Sicurezza, salute, ambiente

7.1. Prevenzione degli infortuni

Il fornitore è tenuto a rispettare integralmente le disposizioni della LAINF e delle sue ordinanze e direttive (direttive della CFSL, Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro).

7.2. Protezione dell'ambiente

Il fornitore è tenuto a rispettare, nell'ambito dell'erogazione delle prestazioni di servizio, le disposizioni legali per la protezione dell'ambiente di volta in volta valide e ad applicare i processi più ecologici. Impiegherà inoltre tutte le risorse energetiche in modo mirato e nel rispetto dell'ambiente. In caso di violazione delle disposizioni di protezione ambientale, il mandatario è responsabile di tutte le conseguenze che dovessero derivarne.

7.3. Protezione dei dati

a) Il fornitore si impegna a trattare confidenzialmente e in conformità alle disposizioni della Legge sulla protezione dei dati della Svizzera e dell'UE tutti i dati, soprattutto quelli riferiti al personale di PRIVERA, alle società a essa collegate e ai suoi clienti e partner commerciali, di cui viene a conoscenza.

b) Questo impegno sussiste a tempo illimitato, anche dopo la cessazione dell'attività.

7.4. Protezione dai virus informatici

Nel caso in cui fosse necessario per l'adempimento del mandato utilizzare dei supporti dati e dei programmi, il fornitore garantisce di effettuare un controllo avvalendosi di volta in volta dei più recenti mezzi tecnici e scientifici al fine di accertare l'assenza di virus informatici e di altri programmi nocivi di elaborazione elettronica dei dati (EDP) che rientrano in questa definizione.

8. Disposizioni per l'esportazione

Il fornitore si impegna a rispettare le disposizioni per l'esportazione generalmente in vigore, che oltre ai prodotti comprendono anche le informazioni tecniche, i documenti, i dati e le presentazioni.

9. Diritti di protezione e invenzioni

Tutti i risultati, i documenti e le valutazioni (ivi comprese documentazioni, materiali audio/visivi, nastri magnetici, dischi magnetici e altri supporti dati elettronici o simili) elaborati in forma scritta e/o in linguaggio macchina nell'esecuzione del mandato per PRIVERA o per i suoi clienti, nonché i diritti immateriali, sono di esclusiva proprietà di PRIVERA. Il fornitore, risp. eventuali subappaltatori, e i loro collaboratori rinunciano alla denominazione di autori dei risultati elaborati.

10. Logo e ragione sociale

Senza il previo consenso scritto di PRIVERA, il fornitore non utilizzerà né il logo né la ragione sociale di PRIVERA e non farà riferimento a PRIVERA in relazione a prodotti, prestazioni, acquisizioni, pubblicità o pubblicazioni.

11. Segretezza

a) Il fornitore manterrà la massima riservatezza, a tempo indeterminato, su tutti i documenti, informazioni e dati contrassegnati come confidenziali o identificabili come tali di cui è venuto o verrà a conoscenza nell'ambito del relativo mandato di PRIVERA. L'obbligo di segretezza non vale per le informazioni già di dominio pubblico o che erano già note precedentemente al fornitore o che sono state acquisite legalmente da terzi o formulate autonomamente indipendentemente da PRIVERA.

b) Il fornitore non è autorizzato a copiare, riprodurre o trasmettere ad altri informazioni e documenti contrassegnati come confidenziali. La consegna di detti documenti e informazioni a subappaltatori necessita del previo consenso di PRIVERA. Su richiesta di un cliente di PRIVERA, il fornitore perfezionerà un accordo con il cliente concernente la segretezza delle informazioni del cliente.

c) Dopo la conclusione del mandato, il fornitore è tenuto a restituire tutti i documenti, informazioni e dati confidenziali ricevuti da PRIVERA come pure il materiale allestito dal fornitore stesso (file di dati, descrizioni, progetti, disegni, diagrammi di flusso, etc.), nella misura in cui questo materiale contiene informazioni confidenziali.

12. Responsabilità

a) Il fornitore è ritenuto responsabile a norma di legge di tutti i danni da lui causati nell'ambito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

b) Il fornitore risponde inoltre a pieno titolo di tutti i danni conseguenti e dei diritti di risarcimento dei danni che sono in rapporto causale con l'esecuzione delle prestazioni del fornitore. Questa vale in particolare anche per i danni alla salute.

c) Il fornitore dimostra che la sua assicurazione di responsabilità civile dispone di una somma di copertura di almeno CHF 5'000'000.- per evento per danni a persone, a cose e per danni patrimoniali. In caso di un valore del mandato più elevato è possibile, in singoli casi, concordare una somma minima di copertura più elevata.

d) Se il fornitore si assume i lavori di installazione, risp. di montaggio, dell'oggetto della consegna, gli viene trasferito l'obbligo di sicurezza della movimentazione. Il fornitore è tenuto, nel contesto del mandato, a mettere in sicurezza tutti i punti che potrebbero costituire un pericolo ed

è perciò responsabile, in base al diritto in materia di reati, nei confronti di ogni terzo. A PRIVERA spetta la sorveglianza e il controllo sull'osservanza degli obblighi di movimentazione. Il fornitore esenta il committente da ogni responsabilità nell'ambito della sua responsabilità civile.

13. Regresso

a) Qualora a causa di una violazione delle norme di sicurezza ufficiali o per altri motivi giuridici venissero esercitati dei diritti in conformità a quanto previsto dal diritto svizzero o estero, PRIVERA ha il diritto, tenuto conto del principio di buona fede, di esigere dal fornitore il risarcimento del danno subito in base alle disposizioni del diritto applicato (principi di responsabilità civile), nella misura in cui le sue consegne sono risultate difettose, risp. il suo comportamento scorretto, e sono all'origine del danno, a meno che il fornitore possa provare che il danno era inevitabile e imprevedibile. Nei casi in cui ci si può aspettare un regresso, siamo disponibili a informare il fornitore in merito ai diritti avanzati contro di noi e alle misure da noi intraprese. I nostri diritti vanno in prescrizione dopo due anni dalla data di accettazione della consegna o della prestazione, sempre che non sia stato convenuto un termine più lungo o la legge preveda diversamente. Con la quietanza di ricevimento degli oggetti forniti o con la consegna o l'accettazione dei disegni o dei modelli presentati non rinunciamo ai diritti derivanti dalla garanzia per i vizi della cosa o ad altri diritti.

14. Durata e cessazione

Qualora una parte contrattuale violi gravemente il rapporto contrattuale o reiteri, nonostante il richiamo, la violazione, l'altra parte ha il diritto di rescindere con lettera raccomandata e con effetto immediato il rapporto contrattuale. Il fornitore provvederà a restituire a PRIVERA, al momento della cessazione del mandato e rinunciando al diritto di ritenzione in conformità all'art. 895 cpv. 1 del CCS, tutti i documenti in suo possesso ricevuti da PRIVERA o allestiti nell'ambito del mandato.

15. Cessione

a) PRIVERA ha il diritto di cedere in toto o in parte tutti i diritti e obblighi derivanti dal rapporto contrattuale all'interno di PRIVERA.

16. Modifiche, ordine di grado

Modifiche e aggiunte del mandato, come pure queste Condizioni generali d'acquisto, necessitano per la loro validità di una notifica scritta. In merito ai documenti contrattuali vale il seguente ordine di grado:

- a) ordine di acquisto di PRIVERA, risp. mandato, e suoi aggiornamenti/aggiunte
- b) Condizioni generali d'acquisto di PRIVERA
- c) offerte del fornitore

17. Regalie / Inviti

Il fornitore non offrirà a PRIVERA, ai suoi collaboratori e ai loro famigliari alcun tipo di regalia o facilitazione. Anche inviti a manifestazioni ed eventi sono consentiti solo previo accordo con la DG. In caso di pranzi in comune va fatta attenzione a che ciò avvenga nei limiti abituali.

18. Ordinamento giuridico

L'ordinazione / il mandato sono assoggettati al diritto svizzero. Il fornitore è inoltre tenuto a rispettare la legislazione e le disposizioni applicabili sul posto, sul sito cioè d'impiego (p.es. permessi, diritto del lavoro, giornate festive, norme di sicurezza, etc.)

Le parti contrattuali convengono che in caso di divergenza di opinioni si adopereranno per raggiungere un accordo amichevole prima di fare appello a un giudice.

19. Foro competente

Il Foro competente esclusivo per tutte le controversie è la sede di PRIVERA, attualmente Gümligen, Svizzera.